

Circolare n°441/C/2021: Emergenza COVID-19 – Lavoro agile dei lavoratori fragili.

29 Settembre 2021

Informiamo le Imprese aderenti che, l'art. 9 della Legge 16 settembre 2021, n. 126 ([ns. circolare n°432/C/2021](#)), ha confermato, in sede di conversione del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, l'estensione al **31 ottobre 2021** della norma, prevista dall'art. 26, comma 2-bis, del Decreto-Legge "**Cura Italia**" ([Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18](#)), secondo la quale i lavoratori c.d. "fragili" svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Si ricorda che per "lavoratori fragili" si intendono i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Al riguardo, si evidenzia altresì che, come sottolineato anche dalla Direzione Generale dell'INPS, con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 ([ns. circolare n°386/C/2021](#)), allo stato risulta ancora limitata al **30 giugno 2021** la vigenza della norma contenuta nel comma 2 del citato art. 26, secondo cui, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili è equiparato al ricovero ospedaliero, non è compatibile ai fini del comparto, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei predetti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

[46288-Circolare n 441_C_2021.pdf](#) [Apri](#)